



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

DECRETO RETTORALE N. 68910 (550) ANNO 2020 DEL 14/5/2020

IL RETTORE

- **VISTA** la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l'art. 22 in materia di assegni di ricerca, che disciplina due diverse tipologie di assegni, una cosiddetta di tipo a) e l'altra di tipo b);
- **VISTO** il "Regolamento per il conferimento di Assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240", emanato con D.R. n. 83901 (654) del 22 giugno 2015;
- **CONSIDERATA** l'esigenza di dover aggiornare il suddetto Regolamento in coerenza con le novità normative nel frattempo intervenute e per consentire l'adeguamento degli importi degli assegni di ricerca;
- **VISTO** il parere favorevole espresso sulla modifica del regolamento da parte del Comitato Tecnico Amministrativo in data 15 maggio 2019
- **VISTE** le delibere di approvazione del regolamento, rispettivamente del Senato Accademico in data 25 giugno 2019 e del Consiglio di Amministrazione in data 28 giugno 2019;
- **VISTE** le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente del 29 e 30 aprile 2020, che stabiliscono l'importo lordo annuo massimo degli assegni di ricerca
- **NELLE MORE** dell'attivazione di un'apposita procedura informatica predisposta dall'Amministrazione per il reclutamento degli assegnisti e la gestione dei bandi;
- **VISTO** il vigente Statuto;

EMANA

Il seguente regolamento:

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI DI RICERCA DI CUI ALL'ART. 22 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei Ricercatori, dei principi del Codice etico dell'Ateneo e della Human Resource Strategy for Research, in analogia con quanto disposto dall'art. 24, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e secondo le disposizioni ministeriali vigenti, l'Università di Firenze può conferire, a studiosi in possesso di idoneo curriculum scientifico professionale, assegni finalizzati alla realizzazione di un programma di ricerca sotto la supervisione di un responsabile scientifico.
2. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a. per assegni di tipo a) gli assegni di ricerca di cui all'art. 22, comma 4, lett. a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - b. per assegni di tipo b) gli assegni di ricerca di cui all'art. 22, comma 4, lett. b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
 - c. per aree di ricerca dell'Ateneo quelle definite a norma dello Statuto vigente;

- d. per tematiche di ricerca, gli ambiti di ricerca approvati dal Senato Accademico, e che saranno oggetto delle ricerche presentate dai candidati agli assegni di tipo a).
3. L'Università può altresì conferire una quota di assegni di ricerca a studiosi italiani o stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equivalente, all'estero ovvero a studiosi stranieri che hanno conseguito il dottorato di ricerca in Italia.

Articolo 2 **Finanziamento**

1. Il finanziamento per gli assegni di ricerca di cui al presente regolamento può derivare:
- i) da risorse messe a disposizione dall'Ateneo;
 - ii) da risorse provenienti da programmi/progetti di ricerca finanziati da enti esterni.

Articolo 3 **Importo – Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo**

1. L'importo annuale degli assegni non può essere inferiore a quello minimo stabilito con decreto del Ministro ai sensi dell'art. 22, comma 7, della legge n. 240/2010 ed è graduato in base al profilo richiesto, alla complessità del progetto di ricerca e alle attività da svolgere.
2. L'importo massimo è stabilito dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di Amministrazione.
3. Agli assegni di ricerca di cui al presente regolamento si applicano in materia fiscale le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.

Articolo 4 **Requisiti soggettivi**

1. Gli assegni di ricerca possono essere conferiti ai possessori di laurea magistrale conseguita ai sensi del D.M. 270/2004 o laurea specialistica conseguita ai sensi del D.M. 509/1999 o laurea conseguita ai sensi degli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 509/1999, il cui corso legale abbia durata almeno quadriennale, o titolo equivalente o dottorato conseguito presso un'Università straniera, accompagnato da un curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento della specifica attività di ricerca.
2. In base al livello di qualificazione richiesta, il bando può prevedere quale requisito obbligatorio il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica, corredato di una adeguata produzione scientifica.
3. In ogni caso il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero la specializzazione di area medica costituiscono titoli preferenziali ai fini dell'attribuzione degli assegni.
4. Per i titoli di studio conseguiti all'estero l'equivalenza con i corrispondenti titoli italiani è verificata dalla Commissione giudicatrice ai soli fini della partecipazione alla specifica selezione.
5. I requisiti di accesso devono essere posseduti dai candidati entro la scadenza prevista dal bando.

Articolo 5 **Incompatibilità – Divieti di cumulo**

1. Gli assegni per attività di ricerca non possono essere conferiti al personale di ruolo delle Università, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia

nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

2. Ai bandi per assegni di ricerca non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità', fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente all'Unità amministrativa che effettua la selezione, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
3. Il personale dipendente in servizio, anche part time o a tempo determinato, presso enti pubblici o soggetti privati, può essere titolare di assegno di ricerca a condizione di essere collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto, ovvero di sospensione del rapporto di lavoro privato.
4. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, master, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero.
5. Gli assegni di ricerca non sono cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca.
6. Il titolare di assegno di ricerca può svolgere attività di lavoro autonomo solo previa autorizzazione del Consiglio dell'Unità amministrativa, su parere motivato del Responsabile scientifico dell'assegno, previa verifica che tale attività sia:
 - a. compatibile con l'esercizio dell'attività di ricerca prevista per l'assegno;
 - b. non pregiudizievole per lo svolgimento delle attività di ricerca;
 - c. non portatrice di conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta;tenendo conto anche delle regole di rendicontazione previste dall'ente finanziatore.

Articolo 6

Contratto e durata

1. L'assegno di ricerca è conferito con un contratto di diritto privato per una durata compresa tra uno e tre anni. La durata massima complessiva dei contratti non può essere superiore a quanto previsto dalla normativa nazionale vigente. Nel computo non rileva il periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. Ai fini della durata non rilevano neppure i periodi di sospensione per maternità o per motivi di salute.
2. Le date di decorrenza degli assegni sono stabilite al 1° di ogni mese dell'anno.
3. L'Unità amministrativa sede del progetto di ricerca provvede a convocare il vincitore della selezione al fine di procedere alla stipula del contratto che regola la collaborazione all'attività di ricerca, secondo lo schema tipo di Ateneo. Al contratto deve essere allegata copia della polizza, stipulata dal titolare dell'assegno, contro il rischio di infortuni.
4. Stipulato il contratto, l'Unità amministrativa deve darne tempestiva comunicazione alle competenti Aree Dirigenziali per i conseguenti adempimenti. L'erogazione dell'assegno avviene a cura degli Uffici competenti in rate mensili posticipate.
5. Gli assegni di ricerca finanziati su progetti soggetti a "portabilità" secondo le linee guida della Commissione Europea (ad es., ERC), hanno durata pari a dodici mesi, eventualmente rinnovabili.
6. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni e dei contratti per ricercatore a tempo determinato, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 22 della L. 240/2010, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti

non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità' o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

7. I contratti non configurano in alcun modo un rapporto di tipo subordinato e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

Articolo 7

Procedura per l'attivazione assegni di tipo a)

1. Per gli assegni di tipo a) è prevista la pubblicazione di un unico bando di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale, che riporta il numero degli assegni di ricerca per ognuna delle Aree di ricerca o delle eventuali tematiche di ricerca deliberate dal Senato Accademico, cui segue la presentazione da parte dei candidati del proprio progetto di ricerca.
2. Il Bando, articolato per Aree o per tematiche di ricerca, stabilisce:
 - a. il numero degli assegni messi a concorso;
 - b. la data di decorrenza e la durata di ognuno di essi;
 - c. i titoli e gli eventuali requisiti aggiuntivi per la partecipazione;
 - d. l'importo dell'assegno in rapporto al profilo richiesto, alla complessità del progetto di ricerca e alle attività da svolgere;
 - e. i criteri di valutazione dei titoli, delle pubblicazioni e dei progetti;
 - f. il termine per la presentazione delle domande;
 - g. la previsione dell'eventuale rinnovo e, in tal caso, i criteri e le modalità dello stesso.
3. Il bando stabilisce inoltre che il candidato:
 - a. indichi nella domanda l'Area o la tematica di ricerca per la quale intende partecipare;
 - b. presenti un progetto di ricerca coerente con l'Area o la tematica prescelta, indicando i codici ERC del progetto e l'Unità amministrativa presso la quale intende svolgere la ricerca;
 - c. alleghi il proprio curriculum, le pubblicazioni, due lettere di presentazione di professori e/o ricercatori esperti nell'Area o nella tematica prescelta;
 - d. alleghi la dichiarazione del Direttore dell'Unità amministrativa, cui afferirà il candidato in caso di vincita, che confermi la disponibilità di mezzi e attrezzature per lo svolgimento della ricerca, individui il responsabile scientifico della stessa fra i professori o ricercatori dell'Unità amministrativa e il settore scientifico disciplinare, di cui l'Unità amministrativa è referente.
4. Ciascun candidato può presentare una sola domanda, pena l'esclusione.

Articolo 8.

Procedura per l'attivazione degli assegni di tipo b)

1. L'attivazione di assegni di tipo b) è deliberata dagli organi competenti dell'Unità amministrativa e disposta con Decreto del Direttore.
2. La delibera deve indicare:
 - a. il programma di ricerca;
 - b. il settore scientifico disciplinare;
 - c. il responsabile della ricerca;
 - d. i requisiti di accesso;
 - e. l'importo dell'assegno in rapporto al profilo richiesto, alla complessità del progetto di ricerca e alle attività da svolgere;
 - f. la data di decorrenza e la durata;
 - g. la data del colloquio;
 - h. i fondi su cui far gravare la relativa spesa.
3. Il bando di selezione deve contenere le indicazioni previste dalla delibera di attivazione e il termine in cui le domande devono essere presentate.

Articolo 9
Bandi di selezione

1. I bandi, resi pubblici sull'Albo Ufficiale on line d'Ateneo, sul sito del Ministero dell'Istruzione e della Ricerca e sul sito Euraxess dell'Unione Europea, contengono informazioni sulle specifiche funzioni, sui diritti e doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante all'assegnista.
2. I bandi sono pubblicati per almeno 15 giorni; i termini decorrono dalla data di pubblicazione nel sito di Ateneo.
3. Le domande di partecipazione alle selezioni sono presentate entro il termine di scadenza stabilito dal bando tramite l'apposita procedura informatica predisposta dall'amministrazione.
4. Per i bandi che prevedono il colloquio, questo può essere effettuato anche con modalità a distanza attraverso idonei supporti informatici, purché sia riconosciuta con certezza l'identità del candidato e siano garantiti il corretto svolgimento e la pubblicità della prova.
5. Il colloquio a distanza può essere richiesto dai candidati non residenti in Italia o aventi dimora/domicilio all'estero per documentate ragioni di studio o lavoro, o dai residenti in luoghi con distanza superiore a 300 KM o per gravi e comprovati motivi;
6. Per la valutazione comparativa dei candidati la Commissione giudicatrice ha a disposizione 100 punti di cui 60 attribuibili a titoli, pubblicazioni, e curriculum del candidato e 40 punti al progetto, per gli assegni di tipo a), o al colloquio per gli assegni di tipo b). I punti sono attribuiti secondo i criteri determinati nel bando. Il bando definisce, altresì, i punteggi minimi che i candidati devono conseguire nella valutazione dei titoli e/o del progetto di ricerca e/o nel colloquio per essere considerati idonei.
7. La valutazione dei titoli deve in ogni caso precedere il colloquio e i risultati di tale valutazione devono essere resi noti ai candidati prima del suo svolgimento.
8. In caso di rinuncia o revoca, se espressamente previsto dal bando, i posti resisi disponibili possono essere assegnati ai candidati collocati in posizione utile nella graduatoria.

Articolo 10
Commissione giudicatrice per assegni di tipo a)

1. È istituita una Commissione, con durata biennale, nominata con decreto del Rettore sentito il Senato Accademico, composta da un Garante per ciascuna Area di ricerca e presieduta dal componente più anziano in ruolo. Nel caso di bandi con finanziamenti esterni, la Commissione può essere integrata da un massimo di due esperti, indicati dall'Ente finanziatore, e nominati con Decreto del Rettore. Anche per questi ultimi trova applicazione il Codice Etico dell'Ateneo, in particolare per quanto riguarda il regime di incompatibilità.
2. Per la valutazione dei progetti, la Commissione si avvale anche di revisori di elevata qualificazione esterni all'Ateneo, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica
3. La Commissione può servirsi di strumenti telematici per il lavoro collegiale.
4. La Commissione si avvale, per tutto il biennio, di panel di Area, anch'essi nominati con decreto del Rettore, sentito il Senato Accademico, e presieduti ciascuno dal rispettivo Garante di Area; ogni panel è composto, oltre che dal Garante di Area, da un numero di membri compreso tra tre e cinque, appartenenti all'Area di ricerca.
5. Entro venti giorni dalla data della delibera del Senato Accademico di cui all'art.1 comma 2 la Commissione, d'intesa con i panel di Area, definisce, per ciascuna Area o tematica di ricerca:
 - a. i titoli richiesti;
 - b. gli eventuali requisiti aggiuntivi richiesti dall'Ente finanziatore esterno;
 - c. i criteri di valutazione dei titoli, delle pubblicazioni e dei progetti;
 - d. le modalità di individuazione dei revisori esterni.

6. Sulla base delle domande presentate e dei Dipartimenti indicati dai candidati, la Commissione, per ciascuna Area/tematiche di ricerca:
 - a. individua i panel di Area che contribuiscono alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni;
 - b. formula la graduatoria sulla base della somma dei punteggi attribuiti dai panel e dai revisori esterni;
 - c. designa i vincitori;
 - d. redige i verbali dei propri lavori che, debitamente sottoscritti dai Commissari e corredati dalle dichiarazioni di assenza di incompatibilità di cui all'art 5, vengono inviati al Rettore per l'approvazione.

Articolo 11
Commissioni giudicatrici per assegni di tipo b)

1. Il Consiglio dell'Unità amministrativa a cui afferisce il progetto di ricerca al quale i candidati sono chiamati a collaborare designa i componenti della Commissione giudicatrice nelle persone di tre membri effettivi e un membro supplente scelti tra professori di ruolo e ricercatori appartenenti all'area scientifica in cui sarà svolta l'attività di ricerca. Della Commissione fa parte il Responsabile della ricerca e almeno un professore di ruolo. La Commissione può essere integrata da un rappresentante dell'eventuale ente finanziatore.
2. Nei bandi a finanziamento esterno la delibera di nomina della Commissione fa riferimento all'avvenuta verifica dell'assenza di incompatibilità o conflitti di interessi fra i componenti universitari della stessa e l'ente finanziatore.
3. La Commissione è nominata con decreto del Direttore dell'Unità amministrativa.
4. La selezione avviene sulla base dei titoli e di un colloquio ed i punti sono attribuiti secondo i criteri determinati nel bando.
5. La Commissione procede ad una valutazione comparativa dei candidati formulando una graduatoria in base a un giudizio analiticamente motivato e designando il vincitore.

Articolo 12
Pubblicità e trasparenza del procedimento

1. Degli esiti della valutazione finale per gli assegni di tipo a) è data comunicazione da parte della Commissione, mediante apposito verbale, al Rettore per l'approvazione degli atti. Degli esiti della valutazione finale per gli assegni di tipo b) è data comunicazione da parte della Commissione mediante apposito verbale, da inoltrare al Direttore dell'Unità amministrativa ai fini dell'approvazione degli atti.
2. Gli esiti della valutazione sono resi pubblici sull'Albo Ufficiale on line dell'Ateneo ed eventualmente affissi all'albo dell'Unità Amministrativa sede del progetto di ricerca.
3. Dei risultati della selezione è data comunicazione personale ai vincitori a cura della amministrazione centrale per gli assegni di tipo a) ovvero, a cura dell'Unità amministrativa. per gli assegni di tipo b).
4. Avverso il decreto di approvazione degli atti è ammesso reclamo al Rettore per gli assegni di tipo a) ovvero al Direttore dell'Unità amministrativa per gli assegni di tipo b), entro 10 giorni a decorrere dalla data della pubblicazione.

Articolo. 13
Beneficiari di contributi derivanti da programmi di ricerca di alta qualificazione

1. Ai beneficiari di contributi derivanti da programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione Europea, da enti pubblici o privati italiani e stranieri, che prevedano a seguito di valutazione l'identificazione del beneficiario e una contrattualizzazione presso l'Università

ospitante, può essere conferito, nel caso che l'Università ospitante sia l'Università degli Studi di Firenze, un contratto per assegno di ricerca senza espletare la selezione, recependo i risultati della selezione effettuata dall'ente erogatore del finanziamento, purché svolta attraverso una procedura competitiva adeguatamente documentata e che assicuri la qualità e la natura scientifica della selezione.

Articolo 14
Relazioni sull'attività di ricerca

1. Il titolare dell'assegno redige relazioni semestrali sull'attività di ricerca svolta, da sottoporre alla valutazione del responsabile.
2. Alla scadenza del contratto, esaminata la relazione finale del titolare dell'assegno, il responsabile della ricerca redige una breve relazione sull'attività svolta dal titolare dell'assegno e la consegna al Direttore dell'Unità amministrativa che ne dà comunicazione al Consiglio.

Articolo 15
Rinnovo

1. Gli assegni di ricerca sono rinnovabili per un periodo non inferiore a un anno e alle stesse condizioni del contratto originario.
2. La richiesta di rinnovo deve essere presentata dal responsabile della ricerca al Direttore dell'Unità amministrativa in cui si svolge la ricerca.
3. Il rinnovo è subordinato ad una positiva valutazione da parte del responsabile della ricerca dell'attività svolta dall'assegnista oltre che all'effettiva disponibilità dei fondi di bilancio.
4. Il rinnovo è disposto con decreto del Direttore dell'Unità amministrativa sede della ricerca.

Articolo 16
Sospensione del contratto

1. L'attività di ricerca deve essere sospesa per maternità. In tale ipotesi trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.
2. Durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS o da altra Cassa previdenziale è integrata fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno su fondi a carico dell'Ateneo.
3. Il periodo di sospensione obbligatoria per maternità viene recuperato alla naturale scadenza del contratto secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
4. L'attività di ricerca può essere sospesa per malattia grave o per gravi motivi familiari. In tali casi i periodi di sospensione possono essere recuperati al termine della naturale scadenza del contratto, previo accordo con il docente responsabile e nel rispetto dei limiti imposti dal finanziamento a disposizione.
5. In materia di congedo per malattia trova applicazione l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
6. I provvedimenti di sospensione sono disposti dal Direttore dell'Unità amministrativa sede della ricerca.

Articolo 17
Risoluzione del contratto

1. Qualora l'assegnista non prosegua l'attività prevista dal programma di ricerca senza giustificato motivo o si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze, su motivata richiesta del

Responsabile della ricerca e con delibera del Consiglio dell'Unità amministrativa può essere disposta la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del c.c.

2. I provvedimenti di risoluzione sono disposti dal Direttore dell'Unità amministrativa sede della ricerca.

Articolo 18

Recesso del titolare dell'assegno di ricerca

1. Il titolare dell'assegno ha facoltà di recedere dal rapporto, dandone preavviso al Direttore dell'Unità amministrativa e al responsabile del progetto di ricerca almeno quindici giorni prima.
2. La mancata comunicazione comporta la trattenuta del corrispettivo rapportata al periodo di mancato preavviso.

Articolo 19

Frequenza corsi dottorato di ricerca

1. Il titolare di assegno di ricerca può frequentare, anche in sovrannumero e senza diritto alla borsa di studio, i corsi di dottorato di ricerca, fermo restando il superamento delle prove di ammissione e, se previsto, il pagamento del contributo per l'accesso ai corsi.

Articolo 20

Attività assistenziale

1. Possono essere banditi assegni di ricerca che prevedono anche attività assistenziale previo nulla osta della struttura sanitaria interessata.

Articolo 21

Proprietà industriale, intellettuale e Riservatezza

1. I risultati della ricerca suscettibili di un diritto di esclusiva sono disciplinati dal "Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale con riferimento alle attività di ricerca svolte da personale universitario – D.R. 82735 (526) dell'8/05/2019.
2. Al momento della stipula del contratto all'assegnista è richiesta la sottoscrizione di apposito accordo di riservatezza con l'Unità amministrativa che ha attivato l'assegno.

Articolo 22

Norme transitorie e finali

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, cessano di avere efficacia le norme di cui al precedente regolamento in materia di assegni di ricerca, emanato con D.R. n.83901 (654) del 22/06/2015.
2. Il suddetto regolamento entra in vigore, ai sensi dell'art. 51 del vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, il giorno successivo a quello della pubblicazione sull'Albo Ufficiale d'Ateneo.

Firenze, 14 maggio 2020

IL RETTORE
F.to Prof. Luigi DEI